



## **OGGETTO: RICORSO TAR MARCHE PB INDUSTRIALE. RELAZIONE.**

L'associazione di promozione sociale Metauro Nostro – Cultura e Territorio di Montefelcino ha tra i principali obiettivi la tutela dell'ambiente, la salvaguardia del territorio e propone l'idea di uno sviluppo diffuso ed equilibrato meglio evidenziato dall'art. 2 dello statuto. Una delle ragioni della nascita dell'associazione è stata anche l'esperienza negativa di vivere a contatto con una recente zona industriale come quella della frazione di Sterpeti sorta incredibilmente a ridosso delle abitazioni, inopportuna per la vicinanza con il fiume Metauro, le risorse idriche, i servizi e con un'agricoltura praticata da decenni. I disagi provocati dal rumore delle attività industriali, la preoccupazione dell'inquinamento ambientale diretto ed indiretto associata ad una percezione di diminuzione della qualità della vita, hanno alimentato prima la voglia di conoscenza dei problemi ambientali e poi la convinzione della necessità di concludere quanto prima lo sviluppo industriale all'attuale zona consorziata di fondovalle di Montefelcino senza quindi ulteriori ampliamenti di sorta, oltre a sollecitare provvedimenti per limitare le materie prime e le sostanze chimiche nocive eventualmente utilizzate dalle aziende esistenti. Crediamo di contribuire così a mantenere una buona qualità della vita nei nostri luoghi anche per chi verrà dopo. Questa breve premessa potrà meglio comprendere la realtà dell'associazione che oltre a diffondere le opinioni con pubblicazioni ed incontri, interviene attivamente come legittimi portatori di interessi, quando previsto, nelle sedi opportune. Ogni elemento in più contribuirà infatti a migliorare le scelte sul territorio che si ripercuoteranno nella nostra vita. E' in quest'ottica che siamo intervenuti alla conferenza dei servizi indetta dal SUAP di Fossombrone per la richiesta di ampliamento della ditta PB negato dal SUAP stesso, a nostro avviso, correttamente. Intendiamo sottolineare due argomenti importanti contrari all'ampliamento. Un aspetto di natura generale che riguarda l'utilizzo inadeguato che si fa di una norma straordinaria per richiedere l'ampliamento di una azienda di infissi dopo solo un anno dall'insediamento per passare dagli attuali 3.500 mq a oltre 10.000 mq, e l'altro aspetto, non meno importante, riguarda il tema dell'ambiente: una

azienda di infissi in legno, cioè una attività di falegnameria alla quale si somma una attività di verniciatura, senza limiti di materie prime e di vernici in una esigua zona di fondovalle già in parte compromessa. Ma iniziamo col mettere in evidenza gli aspetti generali normativi di inapplicabilità. Vicenda emblematica che mette a nudo la forza e i limiti di questa norma nata per semplificare la procedura amministrativa, ma che può essere mal interpretata. Nella fattispecie riteniamo non si possa ricorrere all'art. 5 del D.P.R. 447/98 per quello che se ne desume dai seguenti fatti : 1 ) L'azienda ha costruito un opificio industriale per infissi in legno e verniciatura di circa 3500 mq a fine 2002; 2) dopo solo un anno acquista terreno agricolo di circa 18.000 mq, perché si accorge di aver bisogno di allargare l'opificio recentemente costruito. Acquista il terreno agricolo pagandolo come edificabile cominciando a richiedere la prima conferenza dei servizi che si è espressa negativamente ( questa è la seconda richiesta). Lascia quindi intendere si tratti non di una esigenza straordinaria. Giustifica la richiesta perché il progetto industriale richiede un'area rilevante e quella industriale adiacente non è disponibile perché non in vendita o insufficiente. **Riteniamo l'insieme delle seguenti situazioni oggettive: a) presenza di lotti liberi industriali nel vigente PRG; b) azienda di infissi in legno da due anni insediata con esigenze produttive tipiche e normalissime non certamente imprevedibili, particolari o specifiche tale da giustificare il ricorso a norme urbanistiche straordinarie per l'ampliamento ; c) produzione di infissi quindi prodotti facilmente trasportabili ; d) esistenza di tantissimi opifici vuoti nella valle del Metauro a salvaguardia della produzione e dell'occupazione – non possano giustificare il ricorso art. 5 D.P.R. 447/98.** Un esempio di applicazione corretta : ampliamenti di cantieri navali vicini al mare oppure ampliamenti di attività di grandi prefabbricati per costruzioni ecc.. da tempo insediati senza più spazi produttivi adiacenti. Invitiamo infine a riflettere su quello che potrebbe accadere al territorio se ogni azienda richiedesse di ampliare senza rispettare i principi ispiratori della Legge. Una qualsiasi azienda posta a confine in presenza di un progetto industriale in zona insufficiente a contenerlo e con la promessa dei posti di lavoro potrà allargarsi ovunque dovunque e più volte. E ora l'aspetto ambientale. Dopo pochi anni di convivenza con la zona industriale c'è il disagio e la preoccupazione dei residenti per il rumore, per l'aumento di traffico e per le immissioni in atmosfera direttamente proporzionale all'aumento delle unità produttive. Nel periodo estivo è addirittura difficile riposare la notte per il rumore dei macchinari in funzionamento continuo e sono stati segnalati in passato anche fenomeni allergici improvvisi di cui non si è risaliti alla causa. L'associazione,

costituita con scrittura privata il 16.07.2004 registrata presso l'Ufficio del Registro di Fano in data 03.08.2004 n. 100154 e iscritta nel registro della regione Marche sensi art. 5 comma 4 L.R. 09/2004 con Decreto del dirigente del servizio n. 258 del 10.11.2004 è intervenuta alla conferenza dei servizi perché previsto dal medesimo art. 5 comma 1° del D.P.R. 447/98. E' intervenuta senza convocazione diretta da parte del SUAP di Fossombrone in quanto la convocazione per le associazioni interessate è pubblica, nella fattispecie la convocazione dei servizi è stata resa pubblica nella rete internet dello Sportello Unico.

Ribadiamo che l'ampliamento contrasta con le finalità dell'associazione previste dall'art. 2 dello statuto come facilmente riscontrabile.

L'azienda dichiara di utilizzare vernici ad acqua ed esclude qualunque possibilità di emissioni inquinanti in quanto non rientrano tra l'elenco delle industrie insalubri di cui al D.M. 05.09.94. Purtroppo dobbiamo segnalare che le vernici ad acqua possono contenere fino al 10 % di COV ( composti organici volatili ) nocivi ed irritanti similmente a quelli delle vernici "tradizionali" ( attività questa classificata insalubre di 1° classe). La relazione allegata fa un esempio di quello che possono contenere le vernici ad acqua. E' evidente quindi che l'inquinamento dipenderà dalla formulazione delle vernici, dalla percentuale di COV e dalla presenza o meno di particolari pigmenti, ma ancor di più dalla quantità di vernice utilizzata dall'azienda nell'unità di tempo. L'azienda inoltre non dice che l'attività di falegnameria, che di fatto andrà a realizzare, rientra tra le attività insalubri di 2° classe di cui all'art.216 del T.U. delle Leggi sanitarie n. 1256 del 27.07.34 così come aggiornata dal D.M. 05.09.94. Da qui l'importanza dei limiti giornalieri dei 50 kg di qualunque vernice e di materie prime legno di 2000Kg. Per queste ragioni il Comune di Montefelcino con delibera C.C. n. 27 del 17.07.2003 ha ritenuto opportuno modificare le norme tecniche del piano particolareggiato insediamenti produttivi della zona introducendo diverse limitazioni importantissime per la salute delle persone. Pur non essendo ancora applicabile per le opposizioni in corso delle aziende non cambia il dato che riconosce il potenziale pericolo ambientale e sanitario della zona. Tutela della salute prioritaria rispetto alle esigenze produttive.

L'eventuale ampliamento, infine, comporterà di fatto una nuova variante al PRG e senza la preventiva classificazione acustica di cui alla L.R. n.28/01 che tutela dall'inquinamento acustico l'ambiente abitativo, risulterà in contrasto con la norma stessa.

Si allega: copia statuto associazione (all.1), copia decreto Regione Marche iscrizione registro regionale associazione (all.2), circolare interpretativa della Provincia di Pesaro e Urbino (all. 3), relazione sulle vernici ad acqua ( all.4), delibera consiglio comunale di Montefelcino n. 27 del 17.07.2003 norme tecniche piano particolareggiato (all. 5),elenco industrie insalubri D.M. 05.09.94 ( all.6 ).

Montefelcino, 17 febbraio 2005

**IL PRESIDENTE**  
( STEFANO BELLAGAMBA)

